



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO  
S.ATTIVITA' EC. E DI SERV-SPORT U. PER ATT. PROD.PIANIF.COMM**

**ATTO N. ORDD 1714**

**Torino, 01/07/2020**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** SALDI ESTIVI DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2020 - NUOVA DEFINIZIONE.

Con ordinanza dirigenziale n. 85719 del 29 novembre 2019, in attuazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, è stato fissato per l'anno 2020, unitamente al periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali, il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive nell'arco di tempo 4 luglio 2020 - 29 agosto 2020.

Atteso che, con nota dell'Assessorato Cultura, Turismo, Commercio prot. 568 del 10 giugno 2020, la Regione Piemonte ha comunicato di dare seguito alla decisione, presa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione tenutasi il 7 maggio 2020, di posticipare la data di inizio dei saldi estivi a sabato 1 agosto 2020, in ragione dell'emergenza determinata dal Covid-19, che ha costretto la sospensione della maggior parte delle attività commerciali, e nell'ottica di favorire la ripresa economica del settore del commercio secondo una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.

Dato atto che con nota del Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP - Pianificazione Commerciale prot n. 19227 del 18 giugno 2020 è stato proposto a tutte le Associazioni di categoria di fissare la durata dei saldi estivi in otto settimane continuative chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro il 26 giugno 2020 e non sono pervenuti, al riguardo, pareri contrari.

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-1539 del 19 giugno 2020, pubblicata sul B.U. n. 26 - Supplemento ordinario n. 4 del 29 giugno 2020, con cui, in deroga alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, è stato approvato il provvedimento amministrativo di posticipo dei saldi, fissando, per l'anno 2020 - conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione tenutasi il 7 maggio 2020 - la data di inizio dei saldi estivi di fine stagione a sabato 1 agosto 2020, invece che a sabato 4 luglio 2020, dando contestualmente atto che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 1° agosto 2020;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le

componenti interessate a livello locale;

- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Preso atto che con Legge regionale n. 14 del 30 giugno 2020 "*Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicata sul B.U. n. 26 - Supplemento ordinario n. 6 del 30 giugno 2020, all'articolo 1, sono state apportate modifiche all'articolo 14 *bis* della L.R. 28/1999, tra cui l'inserimento del comma 1 *ter*, il quale dispone che "*in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso*".

Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;

Richiamati gli articoli 14, 14 *bis* e 15 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'articolo 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

di rettificare l'ordinanza dirigenziale n. 85719 del 29 novembre 2019 e di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2020 nell'arco di tempo:

### **1 AGOSTO 2020 – 26 SETTEMBRE 2020**

Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2008 09464/016 del 16 dicembre 2008 è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori.

L'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata deliberazione, e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Si fa presente che ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della L.R. 28/1999: "*nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali... o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone*".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 114/1998: "*lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Ai sensi dell'articolo 14 *bis* comma 1 *ter* della L.R. 28/1999, introdotto dall'articolo 1 della Legge regionale n. 14 del 30 giugno 2020: "*in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso*".

**E COMUNICA**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie, consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3098,74.

LA DIRIGENTE

Fto digitalmente da Paola Virano